



**Dott. Luca Bonafede**  
**NOTAIO**

Repertorio n. 9091

Raccolta n. 7002

**MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di luglio (07.07.2021), alle ore undici e minuti dieci (h.11,10)

Nel mio studio sito in Palermo via Torrearsa n.24.

Io sottoscritto Dottor LUCA BONAFEDE, Notaio in Palermo, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Palermo e Termini Imerese con l'assistenza dei Signori

- Silvia Francesca, nata il 29 agosto 1980 a Palermo ivi residente Via Fondo Mineo n.16;

- Leone Stefano, nato il giorno 13 aprile 1976 a Palermo, residente in Carini, Lungomare Pozzillo n.17,

interventuti quali testimoni

procedo, ai sensi dell'art.106 del Decreto legge 17 marzo 2020 n.18 su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione infra generalizzato alla redazione della parte straordinaria del verbale del Consiglio di amministrazione dell'"Istituto G. Giglio di Cefalù" con sede legale in Cefalù (PA), Contrada Pietrapollastra - Pisciotto - Codice fiscale, P.IVA ed iscrizione al registro delle imprese di Palermo e Enna 05205490823, iscritta al repertorio economico amministrativo al n.PA-241841, convocato in regime di urgenza con nota prot. 2021/286 del 1 luglio 2021 per oggi alle ore 11,00, per discutere e deliberare sugli argomenti del seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1) Approvazione verbale del 26/05/2021

2. Modifica art.8 dello Statuto della Fondazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art.10 comma VI dello Statuto il Presidente del Consiglio di amministrazione Dottor Albano Salvatore, nato a Borgetto il 26 agosto 1959, il quale

**CONSTATATO CHE**

- l'art.106 del Decreto legge 17 marzo 2020 n.18 dispone che fino al 31 luglio 2021 gli enti possano prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;

- è presente l'intero Consiglio di amministrazione nelle persone di:

1) sé medesimo ALBANO SALVATORE;

2) CURCIO SALVATORE, nato il 29 gennaio 1952 a Cefalù;

- PORRETTA DOMENICO, nato il 27 luglio 1955 a Palermo, tutti in videoconferenza

- è presente l'intero Collegio sindacale nelle persone di

1) MONTALTO ROSA, nata il 9 gennaio 1954 a Palermo, Presiden-

**Registrato presso  
l'Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Palermo**

**il 15 luglio 2021**

**al n. 24275**

te;

2) MAZZOLA ROSARIO, nato il giorno 11 settembre 1952 a Castelbuono, Sindaco

3) PUGLISI MARCO, nato il 30 dicembre 1962 a Palermo, Sindaco;

tutti in videoconferenza

#### DICHIARA

regolarmente costituita la presente riunione, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

#### DISCUSSIONE

Il Presidente precisa che con nota prot. n.31210 dell'Assessore per la salute della regione Siciliana del 1 luglio 2021 è stata proposta una modifica dello statuto della fondazione tesa ad articolare ancor di più l'integrazione territoriale dei Fondatori senza prevedere ulteriori oneri in capo alla Fondazione, ferma restando che la determinazione è rimessa per competenza alle valutazioni ed alle determinazioni del Consiglio di amministrazione; a tal fine tale nota propone di prevedere che gli enti esponenziali siano rappresentati da soggetti di elevata e comprovata esperienza e qualificazione professionale la cui partecipazione all'organo deliberativo sia a titolo gratuito.

Con nota 2021/287 il Presidente propone di modificare il secondo periodo del 5 comma dell'art.8 dello statuto prevedendo che

"Per i componenti diversi dal presidente del Consiglio di amministrazione l'incarico è conferito a titolo gratuito con rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'esercizio della funzione" e di abrogare il VI comma dell'art. 8 che prevede che "Per tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione i compensi saranno comunque adeguati alle disposizioni applicate ratione temporis nella Regione Siciliana"

Dopo breve discussione, il Consiglio di amministrazione, all'unanimità con voto espresso mediante consenso verbale

#### DELIBERA DI

1) procedere alla modifica del secondo periodo del comma 5 dell'art.8 nella seguente formulazione

"Per i componenti diversi dal presidente del Consiglio di amministrazione l'incarico è conferito a titolo gratuito con rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'esercizio della funzione";

2) abrogare il VI comma dell'art. 8

#### CHIUSURA DELLA RIUNIONE

Null'altro essendovi da deliberare, il Commissario ad acta accertati e proclamati i risultati dichiara chiusa la riunione alle ore undici e minuti cinquanta (h.11,50).

Si allega il nuovo testo dello statuto, sotto lettera "A", omissane la lettura, per dispensa del Presidente.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della

Fondazione.

Il componente, edotto da me Notaio, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento UE n.679/2016, mi conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me scritto su due fogli dei quali si occupano otto pagine, presenti i testi.

E' sottoscritto alle ore undici e minuti cinquantacinque (h. 11,55).

F/to: Francesca Silvia teste - Stefano Leone teste - Luca Bonafede.

	STATUTO	
	Art. 1 - Denominazione, sede, natura e durata	
	1. La Fondazione denominata "ISTITUTO G. GIGLIO di CEFALU'"	
	ha sede in Cefalù (PA), contrada Pietrapollastra -	
	Pisciotto, presso il nuovo complesso ospedaliero "G.Giglio"	
	di Cefalù. Con delibera del Consiglio di Amministrazione	
	possono essere istituite sedi secondarie.	
	2. La Fondazione non ha scopo di lucro, opera nell'ambito	
	del Servizio Sanitario Regionale con funzioni strumentali	
	rispetto a quelle dei fondatori ed ha durata illimitata.	
	Art. 2 Finalità	
	La Fondazione persegue le seguenti finalità:	
	- svolgere attività di assistenza sanitaria, nelle diverse	
	forme della prevenzione, cura e riabilitazione, nell'ambito	
	di strutture proprie o assunte in gestione;	
	- elaborare programmi di ricerca biomedica, sperimentale e	
	clinica, negli ambiti di attività di cui al punto precedente	
	e procedere alla attuazione degli - stessi in forma	
	integrata con l'assistenza sanitaria;	
	- elaborare e attuare, direttamente o attraverso forme di	
	collaborazione con altri enti, pubblici e privati, programmi	
	di formazione universitaria, formazione professionale e di	
	educazione sanitaria, funzionali al miglioramento	
	dell'assistenza sanitaria e allo sviluppo della ricerca	
	biomedica, a tal fine istituendo o finanziando,	

compatibilmente con le risorse disponibili, borse di studio;

- partecipare a programmi di assistenza sanitaria, di

ricerca biomedica e di formazione professionale, promossi ed

elaborati da altri soggetti pubblici e privati, in ambito

regionale, nazionale e della cooperazione internazionale,

con particolare riferimento all'area del Mediterraneo;

- acquisire da parte di soggetti pubblici e privati risorse

finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle

attività predette;

- svolgere ogni altra attività strumentale e funzionale al

perseguimento delle proprie finalità.

#### Art. 3 - Attività

1. La Fondazione svolge la sua attività sulla base di

programmi annuali e/o pluriennali approvati dal Consiglio di

Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti

in ottemperanza alla programmazione sanitaria regionale.

2. La Fondazione potrà perseguire le proprie finalità e

svolgere le azioni necessarie per l'attuazione delle stesse

e dei compiti specifici individuati nel presente Statuto e

nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione

regionale in materia sanitaria, anche avvalendosi

dell'apporto di altri soggetti, appositamente costituiti o

facenti capo ai suoi fondatori, quali individuati dal

successivo art. 6 del presente Statuto, fatto salvo,

comunque, il rispetto della Legislazione comunitaria,

nazionale e regionale in materia di pubblici appalti di lavori, servizi o forniture.

#### Art. 4 Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro, dai beni mobili e immobili e dalle altre utilità conferiti dai Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione o conferiti successivamente dai Fondatori e da altri soggetti e destinati a integrare il patrimonio stesso con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti.

1. La Fondazione trae i mezzi finanziari per il proprio funzionamento:

a) dai redditi del suo patrimonio;

b) dai contributi dello Stato e di altri Enti pubblici o privati;

c) dai corrispettivi delle attività svolte e dalle erogazioni a qualunque titolo connesse con le attività stesse;

d) dagli utili eventualmente prodotti, nello svolgimento delle loro attività, dagli Enti costituiti o partecipati dalla Fondazione;

e) da ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

#### Art. 5 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e

termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

2. Entro il trentuno ottobre il Consiglio di Amministrazione

approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio

successivo ed entro il trenta aprile successivo il bilancio

consuntivo di quello decorso.

3. Qualora particolari esigenze lo richiedano,

l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il

trenta giugno. Il bilancio deve essere certificato da una

società di revisione.

4. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive

competenze, possono contrarre impegni e assumere

obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio

approvato.

5. Eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere

destinati al finanziamento dei programmi di ricerca promossi

o sostenuti dagli enti qualificati come fondatori ai sensi

del successivo art.6. E' vietata ogni altra forma di

distribuzione di utili o avanzi di gestione a meno che non

sia imposta per legge.

#### Art. 6 Fondatori

1. Sono fondatori la Presidenza della Regione Siciliana, il

Comune di Cefalù, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

2. Potranno essere ammessi, in qualità di Fondatori, altri

soggetti pubblici o privati alle condizioni e con le

modalità definite dal Regolamento interno della Fondazione.

3. I Fondatori si impegnano a mettere a disposizione della Fondazione le conoscenze scientifiche, le capacità professionali, le attività e i mezzi necessari per il miglior perseguimento degli scopi, secondo le indicazioni contenute nei programmi di attività adottati dal Consiglio di Amministrazione e nelle forme e con le modalità definite dal regolamento o di volta in volta ritenute più idonee, anche con strumenti convenzionali.

#### ART.7 Organi della fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

-il Consiglio di Amministrazione;

-il Presidente;

-il Collegio sindacale.

2. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale operano, senza vincolo di mandato, nell'esclusivo interesse della Fondazione. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della fondazione o che comunque determinino una condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale.

#### ART.8 Consiglio di Amministrazione (composizione e costituzione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, nominati dagli Enti qualificati come fondatori ai sensi del precedente art.6 in ragione di uno per ciascun Ente.



2. Ognuno degli Enti si obbliga ad effettuare la nomina almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio. Nel caso in cui dovesse aumentare il numero dei Fondatori verrà incrementato di un egual numero anche il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione salvo pattuizione contraria. Ai fini della individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, gli Enti qualificati come fondatori ai sensi del precedente art. 6 porranno in essere forme di consultazione preventiva finalizzate a verificare la sussistenza in capo ai soggetti designati dai requisiti di cui al comma successivo. Il Consigliere nominato dal Presidente della regione Siciliana è di diritto il Presidente della Fondazione.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di documentati requisiti di indipendenza, di elevata professionalità e di onorabilità, nonché di qualificata competenza ed esperienza gestionale economica e/o giuridica. In particolare, tali componenti saranno scelti, nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013, tra coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e, altresì, tra coloro che abbiano ricoperto, per almeno un intero mandato, non inferiore a un triennio, incarichi analoghi a quelli oggetto di nomina presso enti del SSN o con lo stesso integrati o accreditati e presso

	soggetti pubblici o privati aventi finalità coincidenti con	
	quelle di cui al precedente art. 2, ovvero che siano stati	
	inquadrati per almeno dieci anni con funzioni di	
	responsabilità di articolazioni organizzative presso	
	pubbliche amministrazioni che svolgano attività	
	assistenziali, enti di diritto privato in controllo pubblico	
	nonché società aventi fatturato annuo non inferiore a quello	
	risultante dalla media degli ultimi tre bilanci di esercizio	
	della Fondazione.	
	Potranno essere altresì nominati i soggetti di cui all'art.	
	3 della l.r. 20 giugno 1997, n. 19, come modificato	
	dall'art. 81, comma 2, della l.r. 8 maggio 2018, n. 8,	
	ovvero coloro che siano in possesso dei requisiti previsti	
	per la nomina a Direttore generale degli Enti del SSN dal D.	
	Lgs. n. 171/2016.	
	4. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in	
	carica tre anni e possono essere confermati una sola volta	
	consecutivamente. In caso di sostituzione nel corso del	
	mandato, i nuovi membri durano in carica fino alla naturale	
	scadenza del Consiglio.	
	5. Al Presidente del Consiglio d'Amministrazione si applica	
	il trattamento giuridico ed economico previsto dal D.P.C.M.	
	n. 502/1995. Per i componenti diversi dal presidente del	
	Consiglio di amministrazione l'incarico è conferito a titolo	
	gratuito con rimborso delle spese effettivamente sostenute e	

debitamente documentate per l'esercizio della funzione.

Art. 9 Consiglio di Amministrazione (attribuzioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione dispone dei poteri di indirizzo e controllo sulle attività della Fondazione

esercitate mediante l'adozione dei seguenti atti. In

particolare spetta al Consiglio, su proposta del Presidente:

a) nominare il Vice Presidente, per il caso di assenza o

impedimento del Presidente;

b) adottare il regolamento interno della fondazione, ove

verrà disciplinata anche l'organizzazione interna degli

Uffici;

c) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

d) approvare i programmi annuali e pluriennali di attività e

verificare l'attuazione degli stessi;

e) approvare le modifiche statutarie;

f) deliberare le proposte di variazioni e integrazioni della

programmazione annuale e pluriennale;

g) deliberare la costituzione di enti o l'acquisizione di

partecipazioni, che siano coerenti con le finalità

istituzionali e funzionali al perseguimento delle stesse;

h) deliberare lo scioglimento della fondazione e la

devoluzione del patrimonio;

i) adeguare i compensi dei propri componenti nei limiti di

cui al comma 5 del precedente art.8;

l) approvare l'organizzazione

2. Il Consiglio d'Amministrazione delibera sulle proposte formulate dal Presidente entro il termine perentorio di giorni 20 dalla convocazione della seduta fissata per il suo esame. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Presidente può procedere all'adozione del provvedimento proposto, la cui efficacia è comunque subordinata agli adempimenti di cui al successivo art. 16.

ART. 10 Consiglio di Amministrazione (convocazione e quorum)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, ad istanza di uno degli Enti qualificati come Fondatori ai sensi del precedente art. 6.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di norma tenute presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo espressamente indicato nell'avviso di convocazione. Le sedute del Consiglio potranno altresì svolgersi in teleconferenza, nei casi e con le modalità definite dal Regolamento della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con mezzo informatico che garantisca l'attestazione della ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del

luogo (se diverso dalla sede della fondazione) dell'adunanza

e del relativo ordine del giorno; la seconda convocazione

deve svolgersi almeno ventiquattro ore dopo la prima. In

caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di

preavviso, anche a mezzo di telegramma o con mezzo

informatico che garantisca l'attestazione della ricezione.

4. Il Consiglio si riunisce validamente in prima

convocazione con la presenza di tutti i componenti.

In seconda convocazione, la riunione è valida con la

presenza di due componenti, o, nel caso in cui i componenti

divenissero più di tre ai sensi dell'art. 8, comma 1, con la

presenza di almeno il 50% dei componenti con eventuale

arrotondamento all'unità superiore.

5. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei

presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal

presente Statuto. In caso di parità, il voto del Presidente

si considera doppio.

6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di

sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato,

o dal componente più anziano del Consiglio di

Amministrazione.

7. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale,

firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal

Segretario verbalizzante.

8. Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono

adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 11 Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed è responsabile della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite o comunque a qualsiasi titolo introitate dalla Fondazione. Egli esercita i poteri a lui attribuiti dalla Legge, dallo Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, e svolge ogni ulteriore compito non espressamente attribuito dal presente Statuto ad altri organi. Dispone, in particolare, di tutti i poteri di gestione e di straordinaria e ordinaria amministrazione: egli, in particolare, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, della realizzazione dei programmi e progetti adottati e dei risultati attesi, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione, incluse la organizzazione e la gestione del personale, anche dal punto di vista disciplinare.

2. Il Presidente conferisce, mediante sottoscrizione di contratto di prestazione d'opera intellettuale, gli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario, con le modalità e i criteri previsti per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero a soggetti che siano in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere d'Amministrazione, fermo restando l'obbligatorio possesso di

titolo di studio non inferiore al diploma di laurea e coerente con le funzioni assegnate. Può inoltre adottare, in caso di urgenza, ogni atto necessario e opportuno, sottoponendolo, ove relativo ad attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione, a ratifica di quest'ultimo nel corso della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata dallo stesso Presidente nel termine di cinque giorni dall'adozione del medesimo atto. La ratifica si intende positivamente resa, ove non intervenga nei venti giorni successivi alla data fissata per la convocazione del Consiglio d'Amministrazione

#### ART. 12 Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri nominati dal Presidente della Regione Siciliana, dei quali due su proposta, rispettivamente, dell'Assessore regionale della Salute e dell'Assessore regionale per l'Economia. Il Collegio è presieduto dal componente nominato direttamente dal Presidente della Regione Siciliana.

2. Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nell'elenco dei Revisori Contabili.

I membri del Collegio restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.

3. Il Collegio Sindacale è organo di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione economico - patrimoniale della stessa, accerta la regolare tenuta delle

	scritture contabili, esamina le proposte di bilancio	
	preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite	
	relazioni ed effettua verifiche di cassa.	
	4. Ai componenti del Collegio Sindacale è riconosciuto un	
	compenso pari al dieci per cento (10%) degli emolumenti del	
	Presidente della Fondazione, con esclusione di quelli	
	correlati al raggiungimento degli obiettivi. Al Presidente	
	del Collegio compete una maggiorazione pari al venti per	
	cento (20%) del compenso previsto per gli altri componenti.	
	Art. 13 Comitato Tecnico Scientifico	
	1. La Fondazione potrà dotarsi di un Comitato Tecnico	
	Scientifico con funzioni consultive e di supporto	
	tecnico-scientifico all'attività di ricerca svolta	
	direttamente dalla Fondazione o funzioni di monitoraggio e	
	coordinamento dell'attività scientifica svolta da soggetti	
	terzi istituiti e controllati dalla Fondazione, nonché	
	dell'attività scientifica svolta da altri soggetti alla	
	quale la Fondazione partecipa.	
	2. La composizione, le attribuzioni e il funzionamento del	
	Comitato, nonché i requisiti, le modalità di nomina e i	
	compensi dei componenti dello stesso saranno fissati dal	
	Regolamento interno.	
	Art. 14 Scioglimento della fondazione e destinazione dei beni	
	1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque	
	causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione degli	



	Enti qualificati come fondatori ai sensi del precedente	
	art.6, ad ente pubblico o enti pubblici aventi finalità	
	affini tra i quali possono essere gli stessi Enti	
	deliberanti.	
	Art. 15 Coordinamento con la programmazione dell'Assessorato	
	regionale della Salute e norme di rinvio	
	1. Sulla base dei principi scaturenti dall'art. 16, comma 1,	
	della L.R. 14 aprile 2009, n. 5, sono trasmessi	
	all'Assessorato regionale della Salute i seguenti atti:	
	a) bilancio d'esercizio;	
	b) dotazioni organiche complessive;	
	c) programmi annuali e pluriennali di attività e le loro	
	variazioni e integrazioni e verificare l'attuazione degli	
	stessi;	
	d) costituzione di enti o l'acquisizione di partecipazioni,	
	che siano coerenti con le finalità istituzionali e	
	funzionali al perseguimento delle stesse;	
	e) scioglimento della fondazione e devoluzione del	
	patrimonio.	
	2. La trasmissione di cui al al precedente comma ha luogo	
	entro 15 giorni dalla loro adozione al fine di consentire,	
	entro il sessantesimo giorno dal ricevimento degli atti	
	inviati, la verifica della loro conformità alla	
	programmazione sanitaria nazionale e regionale da parte	
	dell'Assessorato regionale della Salute.	

Decorso tale termine, gli atti trasmessi acquisiscono piena efficacia.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento degli atti trasmessi, l'Assessorato regionale della Salute può richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di valutazione e giudizio. L'efficacia dell'atto è sospesa dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti e fino al decorso di un termine di 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti stessi da parte dell'Assessorato regionale della Salute. Decorso tale ulteriore termine, gli atti acquisiscono efficacia, fermo restando l'obbligo della Fondazione di valutare espressamente ogni eventuale comunicazione dell'Assessorato regionale della Salute che intervenga anche successivamente.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le disposizioni del codice civile e, in specie, artt. 14 e ss. 14 e ss.

F/to: Francesca Silvia teste - Stefano Leone teste - Luca Bonafede.